

STATUTO ASSOCIAZIONE

“VOLONTARI CAPITANO ULTIMO”

Art. 1

Costituzione e sede

È costituita l'Associazione di volontariato denominata “volontari capitano ultimo” (in seguito solo “Associazione”) con sede in Roma, via della Tenuta della Mistica snc. Con deliberazione del Consiglio Direttivo l'Associazione potrà inoltre istituire sedi secondarie in località diverse.

L'Associazione è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia di organizzazioni di volontariato, è costituita in conformità al dettato della legge 11 agosto 1991, n. 266 – “legge-quadro sul volontariato” – e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 8 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 recante “riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale”, in quanto organizzazione di volontariato acquisisce automaticamente lo status di “ONLUS”.

Art. 2

Carattere dell'Associazione

L'Associazione è apartitica e apolitica; i contenuti e la struttura sono ispirati a principi di solidarismo, trasparenza e democrazia, che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione stessa.

L'Associazione svolge attività di volontariato attraverso le prestazioni personali spontanee e gratuite dei suoi aderenti e non persegue in alcun modo finalità lucrative. L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni/organizzazioni aventi scopi analoghi.

Art. 3

Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4

Scopi e finalità dell'Associazione

L'Associazione opera nei seguenti settori:

- assistenza sociale e socio sanitaria;
- beneficenza;
- istruzione e formazione;
- attività sportive di tipo dilettantistico;
- protezione e valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio e della natura;
- promozione della cultura e dell'arte;
- tutela dei diritti civili.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle indicate, ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse, e di ogni attività strumentale idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

L'Associazione intende perseguire le seguenti finalità;

- promozione della cultura della legalità, attraverso eventi culturali e azioni di sostegno sociale e di solidarietà;
- realizzazione, gestione e supporto di Case famiglia e di centri di Educazione Ambientale e di cura, tutela e ripopolamento della fauna;
- realizzazione e gestione di laboratori artigianali formativi a favore di soggetti deboli;

• organizzazione e gestione di eventi di ricerca di fondi a favore di soggetti

deboli e più in generale per beneficenza;

• interventi in aree problematiche per esigenze di protezione civile (terremoti, alluvioni, disastri ambientali, ecc.).

L'Associazione potrà garantire la propria collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili, fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere.

Art. 5

Categorie e Requisiti dei soci

Sono aderenti all'Associazione i soci che hanno sottoscritto l'atto di costituzione ed il presente statuto (**soci fondatori**), nonché quelli che ne fanno richiesta avendone i requisiti, la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo e che pagano la quota di ammissione e la quota annuale stabilita dall'Assemblea dei soci, nei termini e con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo (**soci ordinari**). Possono essere soci ordinari dell'Associazione cittadini italiani o stranieri, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione, che condividono le finalità e i principi statutari dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può accogliere anche l'adesione di "**soci sostenitori**" che forniscano un sostegno economico alle attività dell'Associazione, nonché nominare "**soci onorari**" persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche,

nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata.

La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie, non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

Ciascun socio ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di soci.

Art. 6

Ammissione e diritti dei soci

Il numero dei soci è illimitato.

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.

La domanda di ammissione deve contenere l'impegno ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni del Consiglio Direttivo.

In caso di diniego espresso il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età dovrà essere firmata da un genitore, o da chi ne fa le veci.

L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve esaminare le domande degli aspiranti soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

I soci hanno il diritto di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per delega. Hanno altresì il diritto di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali, di consultare i verbali dell'Assemblea e/o del Consiglio Direttivo e/o di ogni altro organo dell'Associazione e di trarne copia a proprie spese, di partecipare alle attività promosse dall'Associazione, di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Art. 7

Doveri dei soci

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente statuto, dell'eventuale regolamento e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

In particolare, il socio deve svolgere le attività preventivamente concordate e mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci sia con i terzi, mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione ed astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione stessa.

I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione attraverso il pagamento della quota annua stabilita dall'Assemblea dei soci, nei termini e con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo. Tale quota non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di socio per qualsiasi motivo.

Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo volontario e gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario.

Le attività dei soci sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e/o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Art. 8

Sanzioni disciplinari

Al socio che non osservi lo statuto, l'eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri, che si renda responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoccia col suo comportamento al buon nome dell'Associazione potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:

- richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;
- sospensione dell'esercizio dei diritti di socio;
- espulsione.

Art. 9

Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- per dimissioni volontarie, da comunicarsi per iscritto almeno un mese prima;
- per sopraggiunta impossibilità ad effettuare le prestazioni programmate;
- per delibera di espulsione a seguito della perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- per delibera di espulsione a seguito di comportamento contrastante con gli scopi statutari o per persistente violazione degli obblighi statutari;
- per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno;
- per decesso.

Art. 10

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Possono essere inoltre costituiti:

- il Direttore;
- il Revisore dei Conti;
- il Collegio dei Garanti;
- il Tesoriere;
- il Segretario.

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

Le eventuali sostituzioni del Consiglio Direttivo o dell'eventuale Collegio dei Garanti effettuate nel corso del triennio scadranno con gli altri componenti.

Art. 11

Partecipazione e convocazione dell'Assemblea

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci in regola con il pagamento delle quote annuali.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro il quarto mese dalla chiusura dell'esercizio sociale, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- per decisione del Consiglio Direttivo;
- su richiesta indirizzata al Presidente da almeno un terzo dei soci.

La convocazione dei soci per le Assemblee ordinarie e straordinarie viene effettuata dal Consiglio Direttivo per lettera semplice nonché tramite e-mail, o in qualunque altra forma idonea a garantire il diritto di ciascun socio ad essere informato tempestivamente.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato almeno sette giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci, nel qual caso l'avviso di convocazione deve avvenire entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione. Qualora il Consiglio Direttivo non provveda alla convocazione dell'Assemblea richiesta dai soci, la convocazione potrà essere indetta dal Revisore dei Conti.

In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l'Assemblea straordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario o, in difetto, dal Revisore dei Conti.

Art. 12

Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea in sede **ordinaria** è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la presenza dei soci.

L'Assemblea in sede **straordinaria** è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o, qualora fosse necessario, da altra persona designata dall'Assemblea.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal Segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola Assemblea, da persona scelta dal Presidente dell'Assemblea fra i presenti. Il verbale dell'Assemblea figurerà nell'apposito libro sociale ed un estratto dello stesso sarà affisso nei locali della Sede Sociale.

L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi. In caso di parità di voti l'Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta. L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

Art. 13

Forma di votazione dell'Assemblea

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per

alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

L'elezione degli organi sociali è normata da apposito regolamento proposto dal Consiglio Direttivo e discusso ed approvato dall'Assemblea in occasione della seduta elettorale.

In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone.

Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni.

Art. 14

Compiti dell'Assemblea

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

- in sede ordinaria

- discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni consuntiva e preventiva del Consiglio Direttivo;
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo, dell'eventuale Collegio dei Garanti ed il Revisore dei Conti;
- fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché la penale per i ritardati versamenti;
- approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

- in sede straordinaria

- deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

È in facoltà dei soci, purché la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno un quinto dei soci, pervenga al Consiglio Direttivo entro un mese precedente la data dell'Assemblea, ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Art. 15

Compiti del Consiglio Direttivo

Compete al Consiglio Direttivo:

- convocare l'Assemblea;
- compiere gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- fissare le norme contenute nel regolamento di funzionamento dell'associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo, possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo, entro la fine del mese di aprile successivo all'anno interessato;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma annuale di attività approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando le attività e autorizzando la relativa spesa;
- predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'Assemblea;
- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- eleggere tra i suoi componenti il Presidente ed il Vice Presidente;

- nominare il Segretario e il Tesoriere, o il Segretario/Tesoriere, che possono essere scelti anche tra persone non componenti il Consiglio Direttivo, oppure anche tra i non soci;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- deliberare in merito all'esclusione dei soci;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- istituire gruppi o sezioni di lavoro;
- nominare all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'Associazione, il Direttore dell'Associazione deliberandone i relativi poteri;
- predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
- dare parere su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;
- procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci, per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- in caso di necessità, verificare anche in altro momento la permanenza dei requisiti suddetti;
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;

• irrogare le sanzioni disciplinari.

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o ad un Comitato Esecutivo l'ordinaria amministrazione.

Le riunioni dell'eventuale Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro.

Art. 16

Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 a un massimo di 11 membri nominati dall'Assemblea. I primi Consiglieri sono nominati nell'atto costitutivo.

Tutto il Consiglio Direttivo deve essere composto da soci e dura in carica tre anni. Al termine del mandato i Consiglieri possono essere rieletti.

Esso nella sua prima riunione elegge nel suo seno: il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Chi subentra in luogo di un Consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.

Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione.

Il Consigliere assente senza giustificato motivo per tre riunioni consecutive viene dichiarato decaduto.

I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.

Art. 17

Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, sempre in unica convocazione almeno una volta ogni tre mesi e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, o quando lo richiedano almeno un terzo dei componenti. In tale ultima ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate mediante avviso scritto, almeno cinque giorni prima, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o telegrafica o via fax o posta telematica senza il rispetto del termine sopraddetto.

In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del Consiglio Direttivo qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva, da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente ovvero da un Consigliere designato dai presenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Di ogni riunione deve essere redatto un verbale, da scrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I Consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari. Soltanto il Consiglio, con specifica delibera, ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'esterno.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare alle proprie riunioni, a scopo consultivo, persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci.

Il Consiglio Direttivo può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 18

Compiti del Presidente e del Vice Presidente

Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio Direttivo, tra i propri componenti, a maggioranza dei voti.

Il Presidente rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio l'Associazione stessa.

Ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria e amministrativa.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci sia dei terzi.

E' autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura e

a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

Presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo.

Può delegare al Vice Presidente e/o ad uno o più Consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

In caso di necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva del Consiglio Direttivo.

Il Vice Presidente svolge attività vicaria del Presidente e pertanto, in caso il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni, lo stesso viene sostituito dal Vice Presidente in ogni sua attribuzione con i medesimi poteri.

Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del Presidente.

Art. 19

Direttore

Il Direttore è nominato dal Consiglio Direttivo, che ne delibera anche i relativi poteri, qualora per esigenze operative ne ravvisi la necessità.

E' nominato tra i componenti del Consiglio stesso.

Art. 20

Revisore dei Conti

Il Revisore dei Conti è organo facoltativo contabile dell'Associazione ed ha il

compito di:

- esprimere, se richiesti, pareri di legittimità su atti di natura amministrativa e patrimoniale;

- vigilare sulla gestione finanziaria dell'Associazione;

- accertare la regolare tenuta delle scritture contabili;

- esaminare le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto consuntivo da presentare all'Assemblea per l'approvazione, redigendo apposite relazioni da allegare agli stessi.

Il Revisore dei Conti è nominato dall'Assemblea, anche tra i non soci, scelto tra persone dotate di adeguata esperienza in campo amministrativo e contabile e preferibilmente iscritto all'Albo dei Revisori dei Conti. Dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, del Comitato Esecutivo.

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

Art. 21

Collegio dei Garanti

Il Collegio dei Garanti è organo facoltativo eventualmente eletto dall'Assemblea ed è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non soci.

Ha il compito di esaminare le controversie tra i soci, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi, giudicando ex bono et equo, senza formalità di procedure, e il suo lodo è inappellabile.

Art. 22

Segretario dell'Associazione

Il Segretario in generale cura il disbrigo degli affari ordinari e svolge ogni altro compito a lui demandato dal Presidente, dal Vice Presidente o dal Consiglio Direttivo, dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei propri compiti. In particolare:

- redige i verbali dell'Assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo;
- attende alla corrispondenza;
- cura la tenuta del libro dei soci;
- trasmette gli inviti per le adunanze dell'Assemblea e dei Consigli.

Art. 23

Il Tesoriere

Il Tesoriere cura la gestione amministrativa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità; effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da apposita relazione.

Art. 24

Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'Associazione a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa; da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio; da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio

dell'attività sociale.

Art. 25

Entrate dell'Associazione

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalla quota di iscrizione, da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione nella misura fissata dall'Assemblea ordinaria;
- dai contributi annui ordinari, da stabilirsi annualmente dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
- da versamenti volontari degli associati;
- da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;
- da contributi di organismi internazionali;
- da introiti di manifestazioni, eventi e da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazioni;
- da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
- da donazioni e lasciti testamentari non vincolati all'incremento del patrimonio;
- da contributi di imprese e privati;
- da rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
- da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- da corrispettivi di attività istituzionali e ad esse direttamente connesse ed accessorie;
- da rimborsi derivanti da convenzioni;

• da ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio.

I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Vice Presidente, o del Presidente e del Segretario, o del Tesoriere, o di altro componente del Consiglio Direttivo, secondo la deliberazione specifica.

Art. 26

Destinazione degli avanzi di gestione

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Art. 27

Durata del periodo di contribuzione

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Art. 28

Diritti dei soci al patrimonio sociale

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di

esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso.

In caso di scioglimento dell'Associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'Associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Art. 29

Bilancio

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio preventivo e uno consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il 30 di aprile. I Bilanci devono essere portati a conoscenza del Revisore dei Conti almeno trenta giorni prima della presentazione all'Assemblea.

Entro i quindici giorni precedenti la data dell'annuale Assemblea ordinaria dei soci, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del bilancio preventivo del successivo

esercizio, da sottoporre all'approvazione della stessa Assemblea.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti, nonché tutte le spese per capitoli e voci analitiche.

I bilanci, con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei dieci giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano.

Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, nel rispetto del comma 6, dell'articolo 10 del d. lgs. 460/97, di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo nei casi imposti o consentiti dalla legge a favore di altre organizzazioni di volontariato ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura o rete di solidarietà.

Art. 30

Scioglimento e liquidazione dell'Associazione

Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione, e quindi la liquidazione dell'Associazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall'Assemblea dei soci convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell'Assemblea, che nomina uno o più liquidatori, e comunque secondo il disposto dell'art. 5, comma 4, della legge 266/91, salva diversa

destinazione imposta dalla legge.

Art. 31

Norme di Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla legge 266/91, alla legislazione regionale sul volontariato, al d. lgs. 460/97, e alle loro eventuali integrazioni o modificazioni.

Firmato: Sergio De Caprio

Firmato: Silvia Baldelli

Firmato: Giuseppe Di Venere

Firmato: Michele Soavi

Firmato: Alfredo Fortunato

